



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 48/22
Lussemburgo, 22 marzo 2022

Sentenza nella causa C-508/19 Prokurator Generalny
(Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina)

La Corte dichiara irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale di un organo giurisdizionale polacco, che chiede se il diritto dell'Unione gli conferisca il potere, di cui esso non dispone in base al diritto polacco, di accertare l'inesistenza del rapporto di servizio di un giudice in ragione di vizi relativi all'atto di nomina di quest'ultimo

Le questioni sollevate dall'organo giurisdizionale nazionale non risultano obiettivamente necessarie per la decisione sulla controversia di cui esso è investito.

Nel gennaio 2019 veniva avviato un procedimento disciplinare nei confronti di M.F., giudice presso il Sąd Rejonowy w P. (Tribunale circondariale di P., Polonia), in ragione di presunti ritardi nella trattazione dei procedimenti su cui tale giudice era chiamata a pronunciarsi. J.M., in qualità di presidente del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), che dirige i lavori della Sezione disciplinare di quest'ultimo organo giurisdizionale, aveva designato il Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w (...) [tribunale disciplinare presso la Corte d'appello di (...), Polonia] per conoscere di tale procedimento.

Ritenendo che la nomina di J.M. presso tale Sezione disciplinare fosse viziata da diverse irregolarità, M.F. ha proposto dinanzi alla Corte suprema un'azione civile diretta all'accertamento dell'inesistenza di un rapporto di servizio tra J.M. e il medesimo organo giurisdizionale, chiedendo al contempo a quest'ultimo di sospendere il procedimento disciplinare condotto nei confronti M.F.. Una delle sezioni della Corte suprema, l'Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale; in prosieguo: «il giudice del rinvio»), è stata, quindi, incaricata di esaminare tali domande.

Il giudice del rinvio, dopo aver constatato che il mandato giurisdizionale corrisponde a un rapporto giuridico di diritto pubblico, e non di diritto civile, e che un ricorso come quello di cui trattasi nel procedimento principale non può, quindi, rientrare nell'ambito di applicazione del codice di procedura civile, si chiede nondimeno se il principio della tutela giurisdizionale effettiva, che è sancito dal diritto dell'Unione, e l'obbligo incombente agli Stati membri, in forza dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, di provvedere affinché gli organi giurisdizionali del proprio ordinamento giuridico che possono pronunciarsi in settori disciplinati dal diritto dell'Unione soddisfino i requisiti derivanti da detto principio e, in particolare, quelli relativi alla loro indipendenza, alla loro imparzialità e al fatto di essere costituiti per legge, abbiano la conseguenza di conferire a tale giudice il potere, di cui esso non dispone in base al diritto polacco, di accertare, nell'ambito del procedimento principale, che il resistente in questione non è titolare del mandato di giudice.

Nella sua sentenza, pronunciata in data odierna, **la Corte dichiara irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale.**

La Corte ricorda che le questioni sollevate da un organo giurisdizionale nazionale devono risultare obiettivamente necessarie per la decisione sulla controversia di cui esso è investito e che, in linea di principio, la cooperazione tra la Corte e gli organi giurisdizionali nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE presuppone, quindi, che il giudice del rinvio sia competente a statuire sulla controversia oggetto del procedimento principale, affinché quest'ultima non sia considerata meramente

ipotetica. Sebbene la Corte abbia ammesso che la situazione possa essere diversa in talune circostanze eccezionali, una siffatta soluzione non può essere accolta nel caso di specie.

In primo luogo, infatti, è lo stesso giudice del rinvio a sottolineare che, quando è investito di un'azione civile di accertamento dell'inesistenza di un rapporto giuridico, esso non dispone, in base al diritto nazionale, della competenza che gli consentirebbe di pronunciarsi sulla regolarità dell'atto di nomina in questione.

In secondo luogo, l'azione civile proposta da M.F. è, invero, diretta a contestare la decisione con cui J.M. ha designato l'organo giurisdizionale disciplinare competente a conoscere del procedimento disciplinare condotto nei confronti di M.F., procedimento di cui quest'ultima chiede, inoltre, la sospensione in via provvisoria da parte del giudice del rinvio. Le questioni sottoposte alla Corte riguardano, quindi, intrinsecamente una controversia diversa da quella oggetto del procedimento principale, rispetto a cui quest'ultima ha mero carattere accessorio. Per rispondere ad esse, pertanto, la Corte sarebbe obbligata a tener conto delle caratteristiche di tale altra controversia, anziché limitarsi alla configurazione del procedimento principale, come richiede l'articolo 267 TFUE.

In terzo luogo, la Corte osserva che, in assenza di un diritto di azione diretta avverso la nomina di J.M. quale presidente della Sezione disciplinare della Corte suprema, o avverso l'atto di J.M. che ha designato l'organo giurisdizionale disciplinare competente a esaminare la controversia, M.F. avrebbe potuto contestare, dinanzi a quest'ultimo organo giurisdizionale, l'eventuale violazione, derivante dall'atto di designazione in questione, del suo diritto a che detta controversia sia decisa da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. A tal riguardo, inoltre, la Corte ricorda che essa ha dichiarato che le disposizioni della legge relativa agli organi giurisdizionali ordinari, nella parte in cui conferiscono al presidente della Sezione disciplinare della Corte suprema il potere discrezionale di designare il tribunale disciplinare competente a conoscere dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti di giudici degli organi giurisdizionali ordinari, non soddisfano il requisito derivante dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, secondo il quale tali cause devono poter essere esaminate da un giudice «costituito per legge»¹. Tale disposizione, nella misura in cui prevede un siffatto requisito, deve, inoltre, essere considerata dotata di efficacia diretta, sicché il principio del primato del diritto dell'Unione impone all'organo giurisdizionale disciplinare così designato di disapplicare le disposizioni nazionali in forza delle quali è avvenuta la sua designazione e, pertanto, di dichiararsi incompetente a conoscere della controversia che gli viene sottoposta.

In quarto luogo, la Corte rileva che, nel caso di specie, l'azione di cui al procedimento principale mira, in sostanza, a ottenere una forma di annullamento erga omnes della nomina di J.M. alle funzioni di giudice, sebbene il diritto nazionale non autorizzi e non abbia mai autorizzato la generalità dei soggetti dell'ordinamento a contestare la nomina dei giudici attraverso un'azione diretta di nullità o di annullamento di una siffatta nomina.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

¹ Sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) ([C-791/19](#); v. anche comunicato stampa n. [130/21](#)).